



NUOVA MODALITA' DI COMUNICAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO

L'art. 25 del "Collegato lavoro", l. 183/2010 estende anche ai lavoratori privati le disposizioni sul rilascio e la trasmissione dell'attestazione di malattia previsto già per i lavoratori pubblici (D. Lgs. 165/2001).

Il periodo transitorio in cui è riconosciuta al datore di lavoro la possibilità di richiedere copia cartacea dell'attestazione di malattia scadrà il **13 settembre 2011**.

La maggiore novità è l'esonero del lavoratore dall'obbligo di trasmissione del certificato all'Inps e al datore di lavoro. Dovrà comunicare solo il numero di protocollo che identifica il certificato sul sito INPS.

Il lavoratore dovrà continuare a comunicare la malattia e l'indirizzo di reperibilità se diverso da quello abituale come previsto dal proprio CCNL, ma la certificazione medica sarà inviata per via telematica dal medico curante.

Infatti, il medico invia telematicamente la certificazione di malattia all'Inps e sarà poi l'Inps sempre telematicamente ad inoltrare l'attestazione di malattia al datore di lavoro, il quale potrà stampare e consultare l'attestato di malattia (privo di diagnosi) tramite un Pin pre-assegnato sempre dall'Inps.

Il lavoratore dovrà, pertanto, farsi rilasciare dal medico certificatore il numero di protocollo identificativo del certificato inviato telematicamente, di cui può chiedere copia cartacea (in alternativa, l'invio della certificazione anche alla propria casella di posta elettronica).

Anche il lavoratore potrà consultare i certificati dal sito internet dell'Inps e vi può accedere tramite: codice PIN, codice fiscale e numero del Certificato.

Ricordiamo che qualora il medico non proceda all'invio telematico, perchè impossibilitato, ma rilascia in forma cartacea la certificazione e l'attestazione di malattia, è fatto obbligo al lavoratore, secondo le modalità tradizionali, di farli pervenire all'Inps e al datore di lavoro.

Il 20 luglio 2011 Confindustria e le OO. SS. hanno firmato un'intesa per armonizzare in modo transitorio la nuova

disciplina in materia, fermo restando che la disciplina di legge va applicata dal 13 settembre 2011; in attesa che i vari CCNL siano modificati al fine di applicare la nuova normativa. Si stabilisce che il lavoratore che avrà comunicato la malattia secondo le norme dei CCNL, dovrà comunicare (anche via email o sms) **solo** il numero di protocollo che individua il certificato medico sul sito INPS, che il medico avrà già inviato in via telematica.

Solo se ci fossero oggettive problematiche (es. malattia all'estero) il lavoratore potrà/dovrà comunicare il certificato con le modalità precedenti, stabilite nei CCNL.

P.S.

Sanzioni per i medici:

Per i medici dipendenti delle strutture sanitarie locali viene stabilita una precisa responsabilità disciplinare che, in caso di reiterazione, può culminare in un vero e proprio licenziamento. Per i medici convenzionati, invece, viene prevista la sanzione aggravata della decadenza dalla convenzione.

Le condotte sanzionabili non sono solo l'omissione della trasmissione, ma anche l'ingiustificato invio tardivo, la trasmissione di certificati con dati incompleti/errati nonché l'invio della stessa ad un soggetto diverso.

Sotto il profilo soggettivo, la colpa del medico va modulata anche in relazione al funzionamento della connessione Internet e al collaudo del sistema informatico.